



ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 14 NOVEMBRE 2014, N.14

Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificatasi nei comuni di Nonantola e Castelfranco Emilia in Provincia di Modena

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO 14 NOVEMBRE 2014, N.14

Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificatasi nei comuni di Nonantola e Castelfranco Emilia in Provincia di Modena

IL COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi del DPCM del 25/8/2014

VISTI:

- il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93 e recante "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e dai successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali", con il quale si autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per la ricostruzione connessa al sisma del maggio 2012 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi previsti limitatamente ai comuni già colpiti dal sisma del maggio 2012 ed interessati:

- dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014 ed individuati dall'art. 3 del decreto-legge n. 4/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2014, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014;

- dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 ed individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013;

- dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

EVIDENZIATO che il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai sensi dei seguenti commi 5 e 7 dell'articolo 1 del decreto legge n. 74/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014:

- (comma 5) può destinare complessivamente 210 milioni di euro, di cui 160 milioni per il 2014 e 50 milioni per il 2015, alla copertura degli oneri per contributi ai soggetti privati danneggiati dagli eventi di cui al comma 1, ovvero dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente, per quest'ultimo evento, ai comuni per i quali venga dichiarato lo stato di emergenza, per i più urgenti interventi connessi al programma di messa in sicurezza idraulica dei territori colpiti dall'alluvione nonché per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie; ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico che abbiano subito danni a seguito degli eventi in parola;

- (comma 7) oltre a garantire misure di assistenza alla popolazione, stabilisce sulla base dei danni verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell'operatività delle attività economiche, definendo a tal fine i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dallo stesso Commissario delegato e nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5 del medesimo articolo 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 agosto 2014, pubblicata nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 30 aprile 2014 ha colpito il territorio dei comuni di Nonantola e Castelfranco Emilia in provincia di Modena;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'articolo 10, comma 2-bis. dispone che "...in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della Regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";

VISTO il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale lo scrivente è stato nominato Commissario delegato, per quanto qui rileva, anche per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni della provincia di Modena già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014;

RITENUTO di procedere con la presente ordinanza alla definizione di criteri, termini e modalità, come da direttiva allegata, per la concessione di contributi per danni a immobili e a parti comuni di immobili ad uso abitativo, a beni mobili e beni mobili registrati conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014 a seguito della quale i soggetti interessati hanno proceduto alla relativa segnalazione, tramite compilazione di apposita scheda (scheda B) trasmessa ai Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola in provincia di Modena sulla base delle indicazioni operative diramate con nota del Commissario delegato prot. n. 23 del 08/09/2014;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo dei danni segnalati con le schede di cui sopra come risultante dalle tabelle riepilogative trasmesse dal Comune di Nonantola con nota prot. n. 17271 del 30/09/2014 e dal Comune di Castelfranco Emilia con nota prot. n. 36527 del 4/11/2014 rettificata con nota prot. n. 36910 del 6/11/2014 ammonta a circa 1.670.000 euro;

EVIDENZIATO che nella direttiva allegata alla presente ordinanza si prevede in particolare che:

- per l'accesso ai contributi in parola, gli interessati presentino ai Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola la relativa domanda nei termini e con le modalità indicati nella direttiva;

- i Comuni provvedano all'istruttoria delle domande di contributo presentate nei termini e con le modalità indicati nella direttiva;

- la Provincia di Modena assicuri il supporto necessario ai Comuni in sede di istruttoria delle domande di contributo e di rendicontazione della spesa relativa ai contributi erogati;

RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, "Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena", modificata ed integrata dall'ordinanza commissariale n. 8 del 24 luglio 2014;

EVIDENZIATO che al punto 3 del dispositivo della richiamata ordinanza commissariale n. 2/2014 si prevede che agli oneri, stimati in € 50.000.000,00, relativi ai contributi spettanti secondo i criteri e nei limiti previsti nella direttiva ad essa allegata si provvederà con le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 74/2014, annualità 2014;

RITENUTO di stabilire che agli oneri per far fronte alla copertura dei contributi spettanti secondo i criteri e nei limiti previsti nella direttiva allegata alla presente ordinanza, stimati in 1.670.000 euro, si provvederà a valere sulla somma di 50.000.000,00 di euro di cui al punto 3 del dispositivo della richiamata ordinanza commissariale n. 2/2014, quota parte dell'annualità 2014 di 160 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modifiche;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia

di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la direttiva, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, con la quale sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la relativa concessione avuto riguardo ai danni alle parti comuni di immobili ad uso abitativo, ad abitazioni, a beni mobili e beni mobili registrati, conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificatasi nei Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola in provincia di Modena;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, la modulistica allegata per la presentazione delle domande di contributo;
3. di stabilire che agli oneri per far fronte alla copertura dei contributi spettanti secondo i criteri e nei limiti previsti nella direttiva allegata alla presente ordinanza, stimati in 1.670.000 euro, si provvederà a valere sulla somma di 50.000.000,00 di euro di cui al punto 3 del dispositivo dell'ordinanza commissariale n. 2/2014, quota parte dell'annualità 2014 di 160 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014;
4. di pubblicare la presente ordinanza e la direttiva di cui al punto 1 nonché la modulistica di cui al punto 2 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 14 novembre 2014

Il Commissario Delegato
Alfredo Bertelli

Allegato 1

DIRETTIVA DISCIPLINANTE I CRITERI, LE MODALITÀ ED I TERMINI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DANNEGGIATI DALLA TROMBA D'ARIA DEL 30 APRILE 2014 VERIFICATE NEI COMUNI DI CASTELFRANCO EMILIA E NONANTOLA IN PROVINCIA DI MODENA.

Art. 1

Finalità e ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione

1. La presente direttiva prevede, in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014 n. 74, pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014, criteri e modalità per la concessione di contributi per i danni a parti comuni di immobili ad uso abitativo, ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario o di un terzo di cui all'articolo 3, ai beni mobili essenziali e funzionali all'uso abitativo ubicati nelle abitazioni principali danneggiate, e ai beni mobili registrati conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014 verificate nei comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola in provincia di Modena.
2. Ai sensi del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014, i Comuni colpiti dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014 sono quelli individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 Agosto 2014, ovvero, i Comuni di Castelfranco Emilia e Nonantola in provincia di Modena.
3. I danni subiti devono avere un nesso di causalità diretta con gli eventi calamitosi di cui al presente articolo; pertanto, la loro tipologia deve essere compatibile e congruente con la specificità dell'evento verificatosi.
4. Costituiscono titolo per l'erogazione dei contributi, la riparazione dei danni o l'acquisto di beni equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili, comprovati da documentazione giustificativa di spesa come indicato all'articolo 10.
5. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva i danni ai beni immobili ad uso produttivo, ai beni mobili e ai beni mobili registrati, strumentali all'esercizio di un'attività produttiva per la cui disciplina si rinvia all'ordinanza commissariale n. 6 del 10 luglio 2014 relativa agli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva. Qualora l'unità immobiliare danneggiata adibita ad abitazione principale dell'esercente un'attività produttiva sia collegata o ubicata in un immobile ad uso produttivo danneggiato si applica il comma 5 dell'articolo 1 della richiamata ordinanza commissariale n. 6 del 10 luglio 2014.
6. Sono esclusi, altresì, dall'ambito applicativo della presente direttiva i danni alle unità immobiliari non adibite, alla data degli eventi calamitosi, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e i danni ai beni mobili danneggiati o distrutti ivi ubicati. La disciplina dei criteri, entità e modalità per l'eventuale riconoscimento dei contributi per i beni di cui al presente comma è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento.
7. Sono esclusi, altresì, dall'ambito applicativo della presente direttiva:
 - a) i danni alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, e alle parti comuni danneggiate di un immobile in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva, inagibili – alla data di tali eventi - in conseguenza del sisma del maggio 2012. La disciplina dei criteri, entità e modalità per l'eventuale riconoscimento dei contributi per i beni di cui alla presente disposizione è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento;

- b) l'abitazione principale danneggiata del proprietario o di un terzo - ed i beni mobili danneggiati ivi ubicati - nel caso in cui il proprietario sia deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione danni o la domanda di contributo ai sensi della presente direttiva e tale abitazione si configuri per gli eventuali eredi come abitazione non principale. La disciplina dei criteri, entità e modalità per l'eventuale riconoscimento dei contributi per i beni di cui alla presente disposizione è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento.

Art. 2

Termini, luogo e modalità di presentazione della domanda

1. Possono presentare domanda di contributo ai sensi della presente direttiva i soggetti che hanno subito danni aventi un nesso di causalità con la tromba d'aria del 30 aprile 2014 e che hanno segnalato entro il termine del 20/09/2014 i danni mediante la scheda B allegata alla nota del Commissario delegato prot. 23 del 08/09/2014.
2. La domanda di contributo è presentata da:
 - i proprietari delle abitazioni danneggiate;
 - l'amministratore condominiale o un condomino delegato all'uso dagli altri condomini per le parti comuni danneggiate di un immobile; alla domanda deve essere allegato il verbale dell'assemblea condominiale o l'atto di delega dei condomini che deve contenere anche l'espressa autorizzazione all'utilizzo del conto corrente del delegato;
 - i proprietari dei beni mobili ubicati in abitazioni danneggiate;
 - i proprietari dei beni mobili registrati.
3. Per le abitazioni danneggiate, qualora la segnalazione dei danni sia stata presentata da soggetti diversi dal proprietario, quali i titolari di un diritto reale o personale di godimento (locatari, comodatari, usufruttuari, etc.) in quanto tenuti per legge o per contratto alla riparazione dei danni, la domanda deve essere presentata dagli stessi soggetti, allegando delega scritta del proprietario e sua dichiarazione di espressa rinuncia al contributo.
4. Nel caso in cui la proprietà:
 - dell'abitazione danneggiata, dei beni mobili danneggiati ivi ubicati e dei beni mobili registrati danneggiati sia in capo allo stesso soggetto che sostiene anche la spesa, deve essere compilato e presentato un unico modulo di domanda di contributo;
 - di più beni mobili registrati sia in capo allo stesso soggetto che sostiene la spesa, deve essere compilato e presentato un unico modulo di domanda di contributo;
5. La domanda di contributo deve essere presentata, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2002, n. 445 ed utilizzando l'apposita modulistica allegata alla presente direttiva, entro il termine perentorio **del 15 gennaio 2015** al Comune nel cui territorio sono ubicati i beni immobili e i beni mobili danneggiati o erano presenti alla data degli eventi calamitosi i beni mobili registrati.
6. La domanda di contributo può essere consegnata per PEC, a mano o spedita a mezzo posta. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi, con apposita delega, o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione prevista da

specifiche disposizioni della presente direttiva, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria con raccomandata a.r., dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 30 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

8. I proprietari di unità immobiliari non adibite ad abitazione principale dei medesimi proprietari o di terzi e i proprietari dei beni mobili danneggiati ivi ubicati, che hanno interesse al riconoscimento di contributi, ancorché eventuali ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 6, devono presentare la relativa domanda comunque entro il termine di cui al comma 5.
9. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 7, lettere a) e b), i soggetti interessati al riconoscimento di contributi, ancorché eventuali ai sensi di quanto previsto al medesimo articolo 1, comma 7, lettere a) e b), devono presentare la relativa domanda comunque entro il termine di cui al comma 5.

Art. 3

Unità immobiliari danneggiate adibite ad abitazione principale del proprietario o di un terzo

1. Ai fini del presente provvedimento:
 - per unità immobiliare danneggiata adibita ad abitazione principale si intende quella in cui, alla data dell'evento calamitoso di cui alla presente direttiva, era stabilita la residenza anagrafica/dimora abituale del proprietario o di un terzo;
 - per terzo si intende il titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc..).
2. Nel caso in cui la residenza anagrafica non coincida con la dimora abituale, quest'ultima deve essere comprovata da idonea documentazione da allegarsi alla domanda di contributo (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi). Il Comune, nel caso in cui valuti la necessità di acquisire ulteriori documenti, ne fa richiesta all'interessato con raccomandata a.r., fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
3. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa la dimora abituale nell'abitazione danneggiata in cui risulta stabilita, alla data dell'evento calamitoso, la residenza anagrafica, il Comune richiede con le modalità previste al comma 2, la documentazione comprovante la effettiva dimora.
4. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende composta dall'abitazione (unità principale) ed eventuali pertinenze a servizio della stessa, ancorché non ubicate nella stessa unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione, comprovabile con idonea documentazione (esempio: catasto, atti di costituzione della proprietà, documentazione relativa al versamento di tributi inerenti all'abitazione).

Art. 4

Danni alle abitazioni principali e ai beni mobili ivi ubicati e importo dei contributi

1. Sono ammissibili a contributo i danni alle parti strutturali, non strutturali ed agli impianti dell'abitazione principale, come di seguito specificati:

- a) parti strutturali: coperture, fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, tramezzature, scale interne ed esterne, muri di contenimento per assicurare la stabilità dell'edificio;
 - b) parti non strutturali: muri o cancellate di recinzione, pavimentazione interna ed esterna di diretta pertinenza dell'abitazione, intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, infissi interni ed esterni;
 - c) impianti: elettrico, termico, idrico, compreso il trattamento acque (es: cisterne, acquedotti e fognature), antenna TV, ascensore, montascale per persone disabili o anziane.
2. Sono ammissibili a contributo i danni ai beni mobili essenziali e funzionali all'uso abitativo ubicati nell'abitazione danneggiata, intendendosi per tali gli arredi e gli elettrodomestici quali: frigorifero, lavastoviglie, forno, fornello/piano cottura, lavatrice, asciugatrice, televisore, personal computer con stampante.
 3. Per i danni all'abitazione il contributo è riconosciuto, comunque entro il massimale di € 85.000,00, nella misura del 100% applicata sul minor valore tra:
 - l'importo dei danni riportati nella scheda di segnalazione B (sezione totale danni ai beni immobili), con una tolleranza in aumento del 10% sull'importo totale segnalato;
 - l'importo indicato nella perizia asseverata, da presentare ai sensi dell'articolo 8 solo in caso di danni segnalati per importi superiori a € 15.000,00; ove alla data di presentazione della domanda di contributo sia già stata sostenuta la spesa per la riparazione totale dei danni e questa sia pari o inferiore a € 15.000,00, non è necessaria la perizia asseverata;
 - la spesa effettivamente sostenuta per il ripristino, IVA inclusa.
 4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel massimale di € 85.000,00 sono ricomprese eventuali spese per prestazioni professionali, ammissibili a contributo entro il 10%, oneri riflessi inclusi, dell'importo lavori per i quali tali prestazioni siano necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia.
 5. Per i beni mobili danneggiati/distrutti, il contributo è riconosciuto, comunque entro il massimale di € 15.000,00, nella misura del 100% applicata sul minor valore tra:
 - l'importo riportato nella scheda di segnalazione B (sezione beni mobili), con una tolleranza in aumento del 10% sull'importo totale segnalato;
 - la spesa effettivamente sostenuta, IVA inclusa, per il ripristino o l'acquisto di beni equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili;
 - un importo parametrico, entro il massimale di € 15.000,00, determinato, in base al numero e alla tipologia dei locali distrutti, e calcolato in: € 5.000,00 per la cucina o, in alternativa, € 6.000 per la sala con angolo cottura, € 2.000,00 per le camere e il salotto fino ad un massimo di 3, € 1.000,00 per il bagno fino a un massimo di 2, € 2.000,00 per eventuali pertinenze (es.: garage, cantina, lavanderia) e limitatamente ad una sola di esse.
 6. Dal minor valore di cui ai commi precedenti sono decurtati eventuali indennizzi assicurativi. Il contributo, pertanto, è riconosciuto nella misura del 100% del minor valore, al netto degli indennizzi assicurativi, e non può comunque superare il massimale di € 85.000,00 per i danni all'abitazione e di € 15.000,00 per i danni ai beni mobili. La somma del contributo spettante e dell'indennizzo assicurativo non può superare l'importo del danno subito. Ove l'indennizzo assicurativo sia stato già percepito alla data di presentazione della domanda di contributo, a quest'ultima devono essere allegate la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni; diversamente, tale documentazione deve essere presentata al Comune entro i termini di cui all'articolo 9.
 7. L'eventuale riconoscimento del contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000,00 e fino al 100% della stessa è rinviato ad un eventuale successivo provvedimento.

Art. 5

Danni alle parti comuni di un immobile e importo del contributo

1. Sono ammissibili a contributo i danni alle parti strutturali, non strutturali ed agli impianti costituenti parti comuni di un immobile, come di seguito specificati:
 - a) parti strutturali: coperture, fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, tramezzature, scale interne ed esterne, muri di contenimento per assicurare la stabilità dell'edificio;
 - b) parti non strutturali: muri o cancellate di recinzione, pavimentazione interna ed esterna di diretta pertinenza dell'immobile, intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, infissi interni ed esterni;
 - c) impianti: elettrico, termico, idrico, compreso il trattamento acque (es.:cisterne, acquedotti e fognature), ascensore, antenna TV, montascale per persone disabili o anziane.
2. Per i danni alle parti comuni, il contributo è riconosciuto, comunque entro il massimale di € 85.000,00, nella misura del 100% applicata sul minor valore tra:
 - l'importo dei danni riportati nella scheda di segnalazione B (sezione totale danni ai beni immobili), con una tolleranza in aumento del 10% sull'importo totale segnalato;
 - l'importo indicato nella perizia asseverata, da presentare ai sensi dell'articolo 8 solo in caso di danni segnalati per importi superiori a € 15.000,00; ove alla data di presentazione della domanda di contributo sia già stata sostenuta la spesa per la riparazione totale dei danni e questa sia pari o inferiore a € 15.000,00, non è necessaria la perizia asseverata;
 - la spesa effettivamente sostenuta per il ripristino, IVA inclusa.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, nel massimale di € 85.000,00 sono ricomprese eventuali spese tecniche e per prestazioni professionali, ammissibili a contributo entro il 10%, oneri riflessi inclusi, dell'importo lavori per i quali tali prestazioni sono necessarie in base alla normativa vigente in materia di edilizia.
4. Dal minor valore di cui al comma 2 sono decurtati eventuali indennizzi assicurativi. Il contributo, pertanto, è riconosciuto nella misura del 100% del minor valore, al netto degli indennizzi assicurativi, e non può comunque superare il massimale di € 85.000,00. La somma del contributo spettante e dell'indennizzo assicurativo non può superare l'importo del danno subito. Ove l'indennizzo assicurativo sia stato già percepito alla data di presentazione della domanda di contributo, a quest'ultima devono essere allegate la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni; diversamente, tale documentazione deve essere presentata al Comune entro i termini di cui all'articolo 9.
5. Il presente articolo si applica anche per i danni a parti comuni di edifici in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari ad uso ufficio, studio professionale, etc..
6. L'eventuale riconoscimento del contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000,00 e fino al 100% della stessa è rinviato ad un eventuale successivo provvedimento.

Art. 6

Casi di esclusione dal contributo dei danni alle abitazioni e alle parti comuni di un immobile

1. Sono esclusi dal contributo i danni:

- a) agli immobili o porzioni di immobili realizzati o utilizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi qualora tali difformità costituiscano variazioni essenziali ai sensi delle normative vigenti all'epoca della realizzazione, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge sia intervenuta sanatoria o sia stata presentata la relativa richiesta debitamente documentata ed il cui esito positivo costituisce condizione necessaria per l'accesso al contributo; nelle more della conclusione dell'istruttoria della pratica di sanatoria, la domanda è ammessa a contributo dal Comune con riserva;
- b) agli immobili che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritte, ai sensi della normativa vigente in materia di catasto, al Catasto dei fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto.

Art. 7

Danni ai beni mobili registrati e importo del contributo

1. Per i danni ai beni mobili registrati conseguenti alla tromba d'aria del 30 aprile 2014, il contributo è riconosciuto, entro il massimale di € 25.000,00 per ciascun bene mobile registrato, nella misura del 100% del minor valore tra:
 - a) l'importo riportato nella scheda di segnalazione B (sezione beni mobili registrati) con una tolleranza in aumento del 10 % sull'importo segnalato;
 - b) la spesa sostenuta, IVA inclusa, per l'acquisto di un bene equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, ovvero la spesa sostenuta per la riparazione, IVA inclusa;
 - c) il valore commerciale del bene alla data dell'evento calamitoso secondo il listino ufficiale Eurotax Giallo del mese di Aprile 2014. Nel caso di beni immatricolati in date antecedenti l'ultima di riferimento del listino ufficiale Eurotax Giallo, la quotazione del bene verrà calcolata decurtando per ogni anno il decremento di valore indicato per gli ultimi 2 anni disponibili del listino fino a una soglia minima di 1000 euro o, se il valore riferito all'ultimo anno disponibile sia inferiore a 1000 euro, la quotazione che verrà considerata sarà pari al valore inferiore a 1.000 euro. Nel caso in cui non sia prevista la quotazione Eurotax Giallo si farà riferimento a listini specializzati o, in mancanza di questi, alle perizie conservative che dovranno essere presentate dal richiedente.
2. Qualora con la medesima scheda B il valore complessivo del danno segnalato riguardi più beni mobili registrati, appartenenti allo stesso proprietario o anche a diversi proprietari, e da tale scheda non si deduca la quota riferita a ciascun bene, ai fini dell'applicazione del comma 1 devono essere comunicate al Comune le singole quote del valore complessivo segnalato.
3. In caso di distruzione o danno non riparabile, deve essere prodotto il certificato di rottamazione o, in mancanza di questo, deve essere prodotta la denuncia di perdita presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In caso di cessione, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, del bene mobile registrato distrutto o danneggiato ad una concessionaria d'auto o ad altro soggetto privato deve essere prodotto il certificato attestante il passaggio di proprietà ed il relativo prezzo che sarà decurtato dal minor valore di cui al comma 1.
4. Non è riconosciuto il contributo nei casi di:
 - a) rottamazione per l'estero: in tal caso il veicolo non viene tecnicamente rottamato, ma se ne dichiara il fuori uso in Italia e il medesimo continua a circolare all'estero e quindi per l'interessato si realizza una cessione del bene dietro un corrispettivo;

- b) permuta con un altro bene mobile registrato.
5. Dal minor valore di cui al comma 1 sono decurtati eventuali indennizzi assicurativi. Il contributo, pertanto, è riconosciuto nella misura del 100% del minor valore, al netto degli indennizzi assicurativi, e non può comunque superare il massimale di € 25.000,00 per ciascun bene mobile registrato. La somma del contributo spettante e dell'indennizzo assicurativo non può superare l'importo del danno subito. Ove l'indennizzo assicurativo sia stato percepito alla data di presentazione della domanda di contributo, a quest'ultima devono essere allegati la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni; diversamente, tale documentazione deve essere presentata al Comune entro i termini di cui all'articolo 9.

Art. 8

Perizia asseverata

1. Per i danni alle abitazioni e alle parti comuni di un immobile di importo indicato nelle schede di segnalazione B) (sezione beni immobili) superiore ad € 15.000, alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata da un professionista iscritto in apposito albo; ove alla data di presentazione della domanda di contributo sia già stata sostenuta una spesa totale pari o inferiore a € 15.000,00, non è necessaria la perizia asseverata.
2. Il professionista abilitato nella perizia asseverata, con dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità:
 - identifica l'immobile danneggiato, precisando indirizzo e dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale);
 - specifica il numero e la tipologia dei vani danneggiati;
 - attesta la sussistenza del nesso di causalità tra i danni periziati e l'evento calamitoso;
 - specifica quali, tra le parti strutturali e non strutturali e gli impianti indicati al comma 1 degli articoli 4 e 5, sono stati danneggiati, descrivendo la tipologia dei danni subiti da ciascuno di essi e stimandone il costo di ripristino con un computo metrico sulla base dell'elenco prezzi di cui alla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1048/2012, pubblicata nel BURERT n. 137/2012 ed alla successiva delibera di integrazione n. 1006/2013, pubblicata nel BURERT n. 219/2013, e consultabili in: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/prezzario>, o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, ed indicando anche l'importo IVA;
 - attesta, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i valori medi di mercato.
3. La spesa sostenuta per la perizia asseverata è rimborsata per un importo pari al 100% della stessa ed entro il massimale di € 1.500,00. Tale spesa è rimborsata anche nel caso di abitazioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, per le quali viene presentata la domanda di contributo ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, commi 8 e 9.

Art. 9

Termini entro i quali devono essere eseguiti gli interventi

1. Gli interventi di ripristino delle abitazioni principali distrutte o danneggiate e delle parti comuni danneggiate di un immobile devono essere eseguiti e comprovati con la documentazione di cui all'articolo 10, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del **31 dicembre 2015**.

2. La spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili o l'acquisto di beni mobili equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili, ubicati nelle abitazioni principali, deve essere sostenuta e comprovata con la documentazione di cui all'articolo 10, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del **31 dicembre 2015**.
3. La spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili registrati o l'acquisto di beni mobili registrati equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili deve essere sostenuta e comprovata con la documentazione di cui all'articolo 10, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del **30 giugno 2015**.
4. La fissazione dei termini per l'esecuzione degli interventi sui beni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento di riconoscimento di eventuali contributi.

Art. 10

Modalità di rendicontazione e documentazione attestante la spesa sostenuta

1. Il pagamento in contanti è consentito a norma di legge solo per importi inferiori a € 1.000,00. Per gli interventi di ripristino degli immobili danneggiati e dei beni mobili registrati distrutti o danneggiati, la relativa spesa è documentabile solo con fatture o ricevute fiscali, mentre le spese relative ai beni mobili e ai materiali di cui al comma 5, attestate da documentazione non intestata, come gli scontrini fiscali, sono ammissibili solo se sostenute prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, ed alle seguenti condizioni:
 - a) in caso di pagamento in contanti, il richiedente il contributo dovrà produrre documentazione fotografica dimostrante l'inserimento del bene nel contesto abitativo e autodichiarazione che lo scontrino fiscale è riconducibile all'acquisto oggetto di domanda di contributo.
 - b) in caso di pagamento diverso dal contante, il richiedente il contributo deve allegare copia dell'estratto conto e di eventuali assegni bancari o postali e bonifici bancari, al fine di verificare che la data, l'importo e il beneficiario del pagamento siano quelli indicati nello scontrino fiscale.
2. Nel caso di pagamenti effettuati da terzi prima dell'entrata in vigore della presente direttiva per conto del richiedente il contributo, questi devono essere documentati con le modalità di cui al presente articolo; il richiedente il contributo deve comunque produrre una dichiarazione, sottoscritta anche dal soggetto terzo che ha effettuato il pagamento, in cui attesta che il bene oggetto di domanda di contributo è stato acquistato/riparato per suo conto e, se trattasi di bene mobile non registrato, destinato all'abitazione danneggiata. Nel caso in cui il soggetto terzo, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, abbia acquistato e intestato a se stesso un bene mobile registrato equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile per conto, di fatto, del richiedente il contributo, è necessario, altresì, che il bene registrato venga almeno cointestato a quest'ultimo, ai fini dell'ammissibilità a contributo della relativa spesa.
3. Nel caso di fatture, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario, sono sufficienti le diciture "pagato" e "data", riportate sugli stessi e non occorre produrre altra documentazione.
4. Le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva sono ammissibili solo se giustificate da fatture, ricevute fiscali o altri documenti intestati al beneficiario con le diciture di cui al comma 3.
5. Nel caso di lavori eseguiti in economia (esecuzione in proprio) sono ammissibili le spese per l'acquisto dei materiali necessari per la loro esecuzione o dei materiali di ricambio necessari, sostenute e documentate ai sensi del presente articolo.

6. Il Comune è tenuto all'annullamento della documentazione originale attestante la spesa sostenuta, attraverso apposito timbro, riportante la linea di finanziamento (DL74/14) e l'importo finanziato.
7. Nel caso di acquisto da un privato di un bene mobile registrato equivalente al bene mobile registrato distrutto o danneggiato e non riparabile è richiesta la seguente documentazione:
 - a) copia conforme del certificato attestante il passaggio di proprietà ed il prezzo, ove quest'ultimo sia di importo inferiore ad € 1.000,00 ed il relativo pagamento, prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, sia avvenuto in contanti;
 - b) copia conforme del certificato attestante il passaggio di proprietà ed il prezzo nonché copia dell'estratto conto e di assegni bancari o postali o bonifici bancari ove la compravendita:
 - sia stata eseguita prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ed il prezzo indicato nel certificato sia di importo pari o superiore ad € 1.000,00;
 - venga eseguita dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, indipendentemente dal prezzo indicato nel certificato.

Art. 11

Istruttoria delle domande, tempi e modalità di liquidazione dei contributi

1. I Comuni provvedono entro **60 giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo alla relativa istruttoria, compreso un controllo a campione nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero di domande presentate entro il termine perentorio del **15 gennaio 2014** e, comunque, nella misura non inferiore al 20% delle stesse, avvalendosi a tal fine del supporto della Provincia di Modena.
2. Nei casi in cui alla domanda di contributo sia allegata la documentazione di cui all'articolo 10, comprovante la spesa sostenuta, i Comuni procedono - entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria o, comunque, entro 30 giorni dal trasferimento ad essi delle risorse finanziarie da parte del Commissario delegato - alla erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari nella misura del 100% del minor valore considerato negli articoli 4, 5 e 7, qualora la spesa sostenuta riguardi una o più delle seguenti tipologie di beni danneggiati:
 - a) parti comuni di un immobile, entro il massimale di € 85.000,00;
 - b) abitazione principale, entro il massimale di € 85.000,00;
 - c) beni mobili ubicati nell'abitazione principale danneggiata, entro il massimale di € 15.000,00;
 - d) beni mobili registrati, entro il massimale di € 25.000,00 per ciascun bene mobile registrato.
3. Qualora la spesa relativa ai beni di cui al comma 2 sia sostenuta dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque nel rispetto dei termini perentori previsti all'articolo 9, il Comune provvede all'erogazione del contributo spettante entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa di cui all'articolo 10.
4. Nel caso in cui la proprietà dei beni di cui al comma 2 sia in capo allo stesso soggetto che sostiene anche la spesa, i Comuni possono procedere, nel limite massimo di due erogazioni, al pagamento disgiunto dei contributi correlati alle distinte tipologie di beni ivi previste, se le rispettive spese sono sostenute e documentate in due momenti diversi e comunque nel rispetto dei termini di cui all'articolo 9.
5. Entro il **31 luglio 2015**, i Comuni trasmettono al Commissario delegato un primo elenco riepilogativo, previamente verificato dalla Provincia di Modena, a rendiconto delle pratiche definite e liquidate.

6. Entro 6 mesi dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2015 previsto all'articolo 9, i Comuni trasmettono al Commissario delegato un elenco riepilogativo, previamente verificato dalla Provincia di Modena, a rendiconto delle pratiche definite e liquidate oltre il 31 luglio 2015.

Art. 12

Cumulabilità dei contributi con le detrazioni di imposta

1. I contributi previsti dalla presente direttiva sono cumulabili con le detrazioni di imposta di cui all'art. 16-bis, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i. per i lavori sugli immobili ivi indicati e con le detrazioni di imposta di cui all'art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e s.m.i. per l'acquisto dei beni mobili ivi indicati (cosiddetto Bonus Mobili) secondo le modalità e procedure definite nelle norme richiamate e fatte salve eventuali sopravvenute modifiche delle norme medesime.
2. Sono detraibili, ai sensi delle norme richiamate al comma 1, le sole spese rimaste effettivamente a carico dei contribuenti, ad esclusione, pertanto, per quanto qui rileva, delle spese coperte dai contributi di cui alla presente direttiva.

Modulo DC/P

**Tromba d'aria del 30 aprile 2014 di cui al D.L. 12 Maggio 2014 n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 giugno 2014, n. 93**

**DOMANDA DI CONTRIBUTO PRIVATI per danni a immobili (abitazioni, parti comuni di
edifici), danni a beni mobili ivi ubicati e danni a beni mobili registrati
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)**

Al Comune di _____ Provincia di _____

IO Sottoscritto	Parte riservata al Comune (Riferimenti Scheda B - ricognizione dei danni)
Cognome:	Prot. N.
Nome:	Del
Nato/a:	Rif.Id
Provincia: Il:	Note:
Residente a:	
Provincia: Cap:	
Indirizzo:	
N: Int:	
Tel:	
Cell:	
Mail:	
Codice Fiscale:	
IBAN:	

CHIEDO

**Il contributo per i danni subiti a seguito della tromba d'aria del 30 aprile 2014 di
cui al D.L. 12 Maggio 2014 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giugno
2014 n. 93**

Per la seguente/i tipologia/e (Barrare le caselle che interessano)	Parte riservata al Comune (Importi indicati nella Scheda B - ricognizione dei danni)
<input type="checkbox"/> ABITAZIONE DANNEGGIATA – (Sez. A)	
<input type="checkbox"/> BENI MOBILI DANNEGGIATI UBICATI NELL'ABITAZIONE DANNEGGIATA – (Sez.B)	
<input type="checkbox"/> PARTI COMUNI DANNEGGIATE DELL'IMMOBILE – (Sez. C)	
<input type="checkbox"/> BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI – (Sez. D)	

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, dichiaro:

1. Che la domanda di contributo è presentata in qualità di:

- proprietario dell'abitazione danneggiata
- proprietario di beni mobili danneggiati
- proprietario di beni mobili registrati danneggiati
- locatario/usufruttuario/comodatario dell'abitazione danneggiata
- amministratore condominiale per i danni alle parti comuni danneggiate
- condomino delegato dagli altri condomini per i danni alle parti comuni danneggiate

Nel caso di presentazione della domanda da parte di locatario/usufruttuario/comodatario dell'abitazione danneggiata, avente titolo per farlo, occorre indicare:

- ✓ Nome del proprietario: _____
- ✓ C.F. del proprietario: _____

Nel caso di presentazione della domanda da parte dell'amministratore condominiale occorre indicare:

- ✓ Ragione sociale: _____
- ✓ C.F. e P.Iva: _____

Nel caso di presentazione della domanda da parte di condomino delegato dagli altri condomini occorre presentare:

- ✓ Nome del condomino: _____
- ✓ Atto di delega: _____

2. Che l'unità immobiliare danneggiata era adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 della direttiva commissariale in quanto alla data dell'evento calamitoso la stessa era:

- residenza anagrafica/dimora abituale del proprietario
- residenza anagrafica/dimora abituale di terzi titolari di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, ecc..)
- dimora abituale senza residenza anagrafica del proprietario
- dimora abituale senza residenza anagrafica di terzi titolari di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, ecc..)

Nel caso in cui la presente domanda sia presentata dal proprietario dell'abitazione costituente alla data dell'evento calamitoso abitazione principale di un terzo occorre indicare nome e cognome di quest'ultimo: _____

Nel caso la dimora abituale non coincida con la residenza anagrafica, occorre allegare idonea documentazione (es. contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi, ecc..) al fine di comprovare la effettiva dimora abituale del proprietario o di un terzo titolare di diritto reale o personale di godimento, nell'abitazione danneggiata alla data dell'evento calamitoso.

3. Che l'unità immobiliare danneggiata NON era adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 della direttiva commissariale e pertanto:

- con la presente sono ad avanzare comunque domanda di contributo, pur nella consapevolezza che la disciplina dei criteri, entità e modalità per l'eventuale riconoscimento dei contributi per i danni alla suddetta unità immobiliare è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento commissariale

4. Che l'immobile danneggiato era costituito da:

A1) Edificio Principale		
Indirizzo:		
N. civico	Interno:	
Foglio	Mappale	Subalterno
Categoria	Numero vani	Mq
A2) Pertinenze (eventuali)		
Foglio	Mappale	Subalterno
Categoria: _____ <i>specificare, es.: cantina, box; indicare le sole pertinenze danneggiate dell'abitazione, specificando il numero di subalterno e categoria catastale se attribuiti</i>		

5. Che l'abitazione si sviluppa su:

- **Un unico piano**
 - Piano terra
 - Piano _____
- **Più piani**
 - Seminterrato
 - Piano terra
 - Piano primo
 - Piano secondo
 - Piano terzo
 - Tot piani _____
 - Sottotetto/Mansarda

6. Che sono stati distrutti i seguenti locali dell'abitazione all'interno dei quali erano presenti beni mobili funzionali ed essenziali all'uso abitativo:

- Cucina
- Sala con angolo cottura
- Sala
- Camera 1
- Camera 2
- Camera 3
- Bagno 1
- Bagno 2
- Pertinenze (garage, cantina, lavanderia)

7. Che:

- L'immobile non è stato realizzato o utilizzato in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi;
- Per l'immobile è stata conseguita sanatoria ai sensi di legge;
- Per l'immobile è stata presentata domanda di sanatoria alla data dell'evento calamitoso;
- L'immobile è iscritto, alla data dell'evento calamitoso, al Catasto dei Fabbricati ai sensi della normativa vigente in materia di catasto;
- Per l'immobile è stata presentata, alla data dell'evento calamitoso, domanda di iscrizione al Catasto dei Fabbricati;

ALLEGO:

- Idonea documentazione (es. contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi, ecc..) al fine di comprovare la dimora abituale, alla data dell'evento calamitoso, nell'abitazione danneggiata
- Verbale dell'assemblea condominiale
- Atto di delega al condomino da parte degli altri condomini per i danni alle parti comuni danneggiate
- Perizia asseverata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva commissariale *(da allegare solo nel caso di dichiarazione in sede di segnalazione danni "Scheda B" di un importo nella sezione "totale danni beni immobili" superiore a € 15.000,00. Qualora, tuttavia, la spesa complessiva per i danni ai beni immobili eventualmente già sostenuta non sia superiore a € 15.000,00 non è richiesta la perizia asseverata)*
- Riepilogo a mezzo della "SEZIONE D - beni mobili registrati" dei beni mobili registrati distrutti o danneggiati che saranno riparati o riacquistati

DATA _____ **FIRMA** _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, io sottoscritto dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Data.....

Firma.....

AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Considerato che il contributo può essere oggetto al massimo di due erogazioni da parte del Comune ai sensi dell'art. 11, comma 4, della direttiva commissariale e che la spesa complessiva di ogni sezione può essere erogata in un'unica soluzione, il dichiarante può avanzare una prima e una seconda richiesta di erogazione del contributo entro i termini e con la produzione della documentazione di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 10 della direttiva commissariale .

PRIMA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Io Sottoscritto _____ dichiaro di aver sostenuto la spesa complessiva relativa alla/e sezione/i per cui viene richiesta l'erogazione del contributo e allego:

- Quietanza liberatoria e relazione di perizia della Compagnia di assicurazione (in presenza di polizza assicurativa e di indennizzo assicurativo corrisposto)
- Documentazione comprovante la spesa totale sostenuta per le diverse sezioni (barrare le sezioni per cui si chiede erogazione del contributo)
 - Sezione A - abitazione danneggiata
 - Sezione B - beni mobili danneggiati ubicati nell'abitazione danneggiata
 - Sezione C - parti comuni danneggiate dell'immobile
 - Sezione D - beni mobili registrati danneggiati

DATA _____ **FIRMA** _____

SECONDA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (da effettuarsi in un momento diverso rispetto alla prima erogazione)

Io Sottoscritto _____ dichiaro di aver sostenuto la spesa complessiva relativa alla/e sezione/i per cui viene richiesta l'erogazione del contributo e allego:

- Quietanza liberatoria e relazione di perizia della Compagnia di assicurazione (in presenza di polizza assicurativa e di indennizzo assicurativo corrisposto)
- Documentazione comprovante la spesa totale sostenuta per le diverse sezioni (barrare le sezioni per cui si chiede erogazione del contributo)
 - Sezione A - abitazione danneggiata
 - Sezione B - beni mobili danneggiati ubicati nell'abitazione danneggiata
 - Sezione C - parti comuni danneggiate dell'immobile
 - Sezione D - beni mobili registrati danneggiati

DATA _____ **FIRMA** _____

Parte riservata al Comune	
SEZIONE A - Abitazione danneggiata	
Sezione totale danni beni immobili (Scheda B) €	
Sezione totale danni beni immobili (Scheda B) €+ 10%	
Costo ripristino danni ammissibili stimati nella perizia (se la perizia è necessaria)	
Costo della perizia (100 % con massimale 1500 €)	
Totale spesa sostenuta ammissibile come da riepilogo di spesa	
Indennizzi assicurativi	
Totale sezione A - Contributo erogabile sulla base del minor valore €	
SEZIONE B - Beni mobili danneggiati ubicati nell'abitazione danneggiata	
Sezione beni mobili (Scheda B) €	
Sezione beni mobili (Scheda B) €+ 10%	
Importo parametrico a vano/locale distrutto	
Totale spesa ammissibile come da riepilogo di spesa	
Indennizzi assicurativi	
Totale sezione B - Contributo erogabile sulla base del minor valore €	
SEZIONE C - Parti comuni danneggiate dell'immobile	
Sezione totale danni beni immobili (Scheda B) €	
Sezione totale danni beni immobili (Scheda B) €+ 10%	
Costo ripristino danni ammissibili stimati nella perizia (se la perizia è necessaria)	
Costo della perizia (100 % con massimale 1500 €)	
Totale spesa ammissibile come da riepilogo di spesa	
Indennizzi assicurativi	
Totale sezione C - Contributo erogabile sulla base del minor valore €	
SEZIONE D - Beni mobili registrati danneggiati	
Sezione beni mobili registrati (Scheda B) €	
Sezione beni mobili registrati (Scheda B) € + 10%	
Valore commerciale Eurotax Giallo	
Totale spesa ammissibile come da riepilogo di spesa	
Indennizzi assicurativi	
Totale sezione D - Contributo erogabile sulla base del minor valore €	
TOTALE CONTRIBUTI EROGABILI	
Erogazione del contributo in un'unica soluzione	
Prima erogazione del contributo A - B - C - D	
Seconda erogazione del contributo A- B - C - D	

SEZIONE A - RIEPILOGO DI SPESA ABITAZIONE DANNEGGIATA			
Danni all'immobile (parti strutturali/ finiture/implantistica)	Spese sostenute (IVA compresa)	Spesa ammissibile post istruttoria	Rif. Giustificativi di spesa Indicare gli estremi dei giustificativi di spesa (e allegare la documentazione stessa)
Coperture			
Fondazioni			
Strutture portanti (verticali/orizzontali)			
Muri di contenimento per stabilità immobile			
Tramezzature			
Pavimentazione interna			
Scale interne ed esterne			
Muri o cancellate di recinzione			
Pavimentazione esterna di diretta pertinenza dell'abitazione			
Infissi interni ed esterni			
Finiture interne (intonaco/imbiancatura)			
Finiture esterne (intonaco/imbiancatura)			
Impianto elettrico			
Impianto termico			
Impianto idrico			
Impianto trattamento acque			
Impianto Antenna TV			
Ascensori/Montascale			
Spese per prestazioni professionali (solo per le parti strutturali) nel limite del 10% dell'importo lavori			
Spesa perizia asseverata			
Totale spese			

Rif. Pratica:

Nome Richiedente:

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 medesimo, dichiaro che:

esiste un nesso di causalità diretta con gli eventi calamitosi:
 le spese sostenute per la riparazione dei danni, relativamente a quelle ammissibili, sono comprovate dall'allegata documentazione giustificativa di spesa come indicato all'art 10 della direttiva commissariale
 l'abitazione non era coperta da polizza assicurativa alla data degli eventi calamitosi
 l'abitazione era coperta da polizza assicurativa alla data degli eventi calamitosi con la compagnia (indicare il nome della compagnia) _____
 la compagnia ha già erogato l'indennizzo per un importo pari a _____

Altro:

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

SEZIONE B - RIEPILOGO DI SPESA DANNI BENI MOBILI DANNEGGIATI UBICATI IN ABITAZIONE DANNEGGIATA			
<i>Beni mobili danneggiati</i>	<i>Spese già sostenute (IVA compresa)</i>	<i>Spesa ammissibile post istruttoria</i>	<i>Rif. Giustificativi di spesa Indicare gli estremi dei giustificativi di spesa (e allegare la documentazione stessa)</i>
Frigorifero			
Lavastoviglie			
Forno			
Fornello/Piano Cottura			
Lavatrice			
Asciugatrice			
Televisore			
Personal Computer e Stampante			
Arredamento Cucina			
Arredamento Salotto			
Arredamento Camera/e			
Arredamento Bagno			
Arredamento Pertinenze			
TOTALE SPESE			

Rif. Pratica:

Nome Richiedente:

Al sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 medesimo, dichiaro che:

esiste un nesso di causalità diretta con gli eventi calamitosi;

le spese sostenute per la riparazione o l'acquisto di beni equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili, relativamente a quelle ammissibili, sono comprovate dall'allegata documentazione giustificativa come indicato all'art. 10 della direttiva commissariale

i beni non erano coperti da polizza assicurativa alla data degli eventi calamitosi

i beni erano coperti da polizza assicurativa alla data degli eventi calamitosi con la compagnia (indicare il nome della compagnia)

la compagnia ha già erogato l'indennizzo per un importo pari a _____

Altro:.....

DATA
FIRMA DEL RICHIEDENTE

SEZIONE C - RIEPILOGO DI SPESA PARTI COMUNI DANNEGGIATE DELL'IMMOBILE			
Danni all'immobile (parti strutturali/ finiture/implantistica)	Spese sostenute (IVA compresa)	Spesa ammissibile post istruttoria	Rif. Giustificativi di spesa Indicare gli estremi dei giustificativi di spesa (e allegare la documentazione stessa)
Coperture			
Fondazioni			
Strutture portanti (verticali/orizzontali)			
Muri di contenimento per stabilità immobile			
Tramezzature			
Pavimentazione interna			
Scale interne ed esterne			
Muri o cancellate di recinzione			
Pavimentazione esterna di diretta pertinenza dell'immobile			
Infissi interni ed esterni			
Finiture interne (intonaco/mbiancatura)			
Finiture esterne (intonaco/mbiancatura)			
Impianto elettrico			
Impianto termico			
Impianto idrico			
Impianto trattamento acque			
Impianto Antenna TV			
Ascensori/Montascale			
Spese per prestazioni professionali (solo per le parti strutturali) nel limite del 10% dell'importo lavori			
Spese perizia asseverata			
Totale spese			

Rif. Pratica:

Nome Richiedente:

Al sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000 medesimo, dichiaro che:

esiste un nesso di causalità diretta con gli eventi calamitosi;
 le spese sostenute per la riparazione dei danni, relativi anche a quelle ammissibili, sono comprovate dall'allegata documentazione giustificativa di spesa come indicato all'art. 10 della direttiva commissariale
 l'immobile non era coperto da polizza assicurativa alla data degli eventi calamitosi
 l'immobile era coperto da polizza assicurativa alla data degli eventi calamitosi con la compagnia (indicare il nome della compagnia)

la compagnia ha già erogato l'indennizzo per un importo pari a _____
 Altro:

DATA
 FIRMA DEL RICHIEDENTE

SEZIONE D - RIEPILOGO DI SPESA BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI										Parte Riservata al Comune			
Marca e Modello	Versione e Allestimento	Cilindrata CV	Alimentazione	Targa	Mese e Anno di immatricolazione	Distrutto (SI - No)	Danneggiato (SI - No)	Costo sostenuto per acquisto/riparazione	Indennizzo Assicurativo	Rif. Giustificativi di spesa <i>Indicare gli estremi dei giustificativi di spesa (e allegare la documentazione stessa)</i>	Importo dichiarato (scheda B)	Quotazione Eurotax Gallo	Contributo Spettante

Rif. Pratica:

Nome Richiedente:

At sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 medesimo, dichiaro che:

esiste un nesso di causalità diretta con gli eventi calamitosi:

i beni non erano coperti da polizza assicurativa alla data degli eventi calamitosi

i beni erano coperti da polizza assicurativa alla data degli eventi calamitosi con la compagnia (indicare il nome della compagnia) _____

la compagnia ha già erogato l'indennizzo pari a _____

Il veicolo è stato rottamato

Il veicolo non è stato rottamato per l'estero

Il veicolo non è stato permutato con altro bene mobile registrato

Il veicolo è stato riparato

allego

Il certificato di rottamazione

copia della denuncia di perdita presentata all'autorità di pubblica sicurezza

la documentazione di spesa di cui all'art. 10 della direttiva commissariale attestante la spesa sostenuta, IVA inclusa,

per l'acquisto di un bene equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile

per la riparazione, IVA inclusa

Altro:.....

DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Guida alla Compilazione:

Marca/Modello: (Es FIAT Punto)

Versione: (Es 5 porte - Young)

Cilindrata: (Es 1.2 - 65 cv)

Alimentazione: (Es Benzina - Diesel - Metano - GPL)

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.